

## proposta di legge n. 144

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Celani, Leonardi, Maggi,

Marconi, Rapa, Zaffiri, Mastrovincenzo

*presentata in data 9 giugno 2017*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2015, N. 3  
“LEGGE DI INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA”

---

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge modifica ed integra le disposizioni contenute nella legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”.

L’esigenza di modificare ed integrare le succitate disposizioni nasce dal mutato quadro normativo regionale in materia di qualità ed efficienza normativa e di valutazione delle politiche.

Prima di entrare nel dettaglio di ogni singolo articolo appare opportuno ricordare che i temi della semplificazione, della qualità della regolazione e della valutazione delle politiche sono stati già dibattuti da questa Assemblea legislativa durante l’approvazione della legge statutaria 16 gennaio 2017, n. 6 “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Marche”.

In tale occasione infatti con l’approvazione del nuovo articolo 34 dello Statuto è stata sottolineata la necessità di garantire che ogni intervento normativo sia ispirato ai principi di chiarezza e semplicità di formulazione, di rispetto delle regole di tecnica legislativa e della qualità della normazione nonché di un controllo qualitativo del processo regolativo da svolgersi preliminarmente attraverso l’Analisi tecnico normativa (ATN) e l’Analisi di impatto della regolazione (AIR).

Sempre con la medesima legge statutaria è stato altresì introdotto l’articolo 34 bis, con il quale è stato istituito un Comitato per l’esercizio delle funzioni consiliari indicate all’articolo 21, comma 2, lettere n) e n bis), dello Statuto e, nella fattispecie: “esercita la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell’ottica del controllo della spesa” ed “esercita funzioni di controllo sull’attuazione del programma di governo regionale e sull’operato della Giunta regionale attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno”.

La stessa norma statutaria, al comma 2, rimanda alla legge regionale “la disciplina delle attività proprie del Comitato e gli effetti del controllo e della valutazione”.

Questa proposta di legge quindi assolve il compito di disciplinare le attività proprie del Comitato previsto dal precitato articolo 34 bis e gli effetti del controllo e della valutazione ex post, di declinare in concreto il concetto di “Qualità degli atti normativi” nonché di specificare e rendere più semplice il contenuto delle disposizioni previste nella l.r. 3/2015.

In particolare:

- l’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 3 della l.r. 3/2015 e prevede che l’attività valutativa “sugli effetti e sui risultati prodotti

dagli atti normativi e programmatori regionali, in rapporto alle finalità perseguite e all’efficienza nell’utilizzazione delle risorse assegnate” è svolta dal Comitato previsto dall’articolo 34 bis dello Statuto;

- l’articolo 2 inserisce nella l.r. 3/2015 l’articolo 3 bis il quale, fatte salve le funzioni indicate alla lettera n bis) del comma 2 del precitato articolo 21 dello Statuto, disciplina dettagliatamente le attività del Comitato necessarie per rendere possibile e concreta la valutazione delle politiche regionali perseguite attraverso gli atti normativi o programmatori adottati dalla Regione. La valutazione è finalizzata in particolare a verificare, in termini di analisi qualitativa e quantitativa, gli effetti generati dall’intervento pubblico con l’obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future e, con particolare riferimento alle leggi di spesa, lo stato di attuazione e l’impatto prodotto dalle stesse, in termini di interventi finanziati in rapporto agli esiti attesi.

Tra le varie funzioni spetta al Comitato proporre alle Commissioni assembleari competenti l’inserimento di clausole valutative nelle leggi regionali e vigilare sul rispetto sostanziale delle stesse.

Nell’ambito dell’attività di valutazione il Comitato, in particolare, esamina le osservazioni sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, che hanno avuto rilevanza specifica per il sistema delle autonomie locali, eventualmente contenute nel rapporto annuale del Consiglio delle autonomie locali.

Il Comitato può svolgere audizioni con i destinatari degli interventi realizzati dalle politiche regionali nell’ambito delle attività svolte e comunque consultare le rappresentanze di associazioni o organizzazioni operanti nei diversi settori della comunità, i rappresentanti di enti pubblici e privati, di associazioni rappresentative degli enti locali, di singoli enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, il personale dell’amministrazione regionale e di enti o aziende dipendenti o di altre amministrazioni.

Le risultanze delle valutazioni su ogni intervento preso in esame sono riportate in relazioni finali, che vengono trasmesse al Presidente dell’Assemblea e alla Commissione assembleare competente in sede referente. Il Comitato assicura la massima diffusione degli esiti delle valutazioni effettuate e, d’intesa con l’Ufficio di presidenza, promuove iniziative per coinvolgere i cittadini nella discussione pubblica sull’efficacia delle politiche regionali.

E' stato altresì specificato che qualora l'attività si concluda con una valutazione negativa, in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall'intervento normativo preso in esame, il Comitato approva le proposte correttive che ritiene necessarie indirizzandole ai soggetti competenti, secondo quanto previsto dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Infine è prevista una seduta annuale dell'Assemblea legislativa dedicata alla presentazione della relazione consuntiva sull'attività svolta;

- l'articolo 3 introduce nella l.r. 3/2015 l'articolo 3 ter dedicato alla "Qualità degli atti normativi" declinata in termini di qualità redazionale dei testi, attuata secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti. E' prevista una dettagliata disciplina riguardante la documentazione che deve corredare gli atti normativi nelle varie fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti.

In particolare, si stabilisce che le proposte di legge e di regolamento, redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa, sono corredate, all'atto di essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, da una relazione tecnico-finanziaria, redatta secondo la normativa statale vigente, dall'analisi tecnico normativa (ATN) e di impatto della regolazione (AIR), secondo quanto stabilito dal Regolamento interno dell'Assemblea. Le proposte di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta regionale, invece, devono essere accompagnate da questi documenti sin dalla presentazione al Presidente dell'Assemblea.

Infine si stabilisce che con proprio atto di organizzazione interna, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, e la Giunta

regionale definiscono i criteri generali, le procedure e le modalità di redazione dell'ATN e dell'AIR;

- l'articolo 4 sostituisce l'articolo 6 della l.r. 3/2015. In sostanza viene soppressa la disciplina della VIR (Valutazione impatto regolazione) in quanto tale attività viene svolta dal Comitato previsto all'articolo 3 che ne disciplina modalità di svolgimento. La norma riproposta prevede solamente e in forma più chiara, la definizione di "clausole valutative";
- l'articolo 5 sostituisce l'articolo 7 della l.r. 3/2015 rubricato "Testi Unici". La sostituzione oltretutto esplicitare meglio le finalità dei Testi Unici, introduce un nuovo elemento rispetto all'articolo 7 della legge vigente e cioè la possibilità per le Commissioni assembleari e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, di "individuare, nell'ambito delle proprie competenze, i settori organici che richiedono un intervento di coordinamento o di riordino";
- l'articolo 6, di modifica dell'articolo 8 della l.r. 3/2015, prevede il divieto di introdurre, nelle leggi regionali di semplificazione, disposizioni normative nuove o contrarie ad esigenze e alle finalità della semplificazione;
- l'articolo 7 infine prevede la clausola di invarianza finanziaria. La proposta di legge infatti contiene norme a carattere regolativo concernenti il procedimento di valutazione ex post delle politiche e le varie fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti. Per quanto attiene inoltre gli oneri organizzativi connessi agli adempimenti indicati agli articoli 2 e 3 si provvede con le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta regionale competenti in materia il cui personale è stato formato anche con corsi organizzati dalla Scuola regionale di formazione.

**Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 3/2015)*

1. L'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Controllo e valutazione)

1. Al fine di migliorare la programmazione delle politiche di sviluppo e la loro capacità di conseguire risultati nel futuro, l'Assemblea legislativa regionale svolge attività di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati prodotti dagli atti normativi e programmatori regionali, in rapporto alle finalità perseguite e all'efficienza nell'utilizzazione delle risorse assegnate.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, previsto dall'articolo 34 bis dello Statuto regionale secondo le modalità stabilite all'articolo 3 bis.”.

**Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 3/2015)*

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 3/2015, come sostituito dall'articolo 1 di questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Attività del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche)

1. Il Comitato, fatte salve le funzioni previste all'articolo 21, comma 2, lettera n bis), dello Statuto, svolge le seguenti attività:

- a) propone alle Commissioni assembleari competenti in sede referente l'inserimento nelle proposte di legge delle clausole valutative indicate all'articolo 6;
- b) esprime parere alle Commissioni assembleari competenti in sede referente sulle clausole valutative già inserite nelle proposte di legge;
- c) vigila sul rispetto sostanziale delle clausole valutative o di altre indicazioni valutative e sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori, con facoltà, in caso di rilevata grave inadempienza, di formulare, tramite il Presidente dell'Assemblea, richiami formali, dandone comunicazione alla Commissione assembleare competente in sede referente;
- d) promuove missioni valutative, anche su richiesta della Commissione competente per materia o di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa, finalizzate all'approfondimento di specifici aspetti dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale;

- e) esamina la documentazione necessaria per svolgere la valutazione prevista alla lettera f);
- f) effettua la valutazione delle politiche regionali perseguite attraverso gli atti normativi o programmatori regionali. La valutazione è finalizzata in particolare a verificare, in termini di analisi qualitativa e quantitativa, gli effetti generati dall'intervento pubblico con l'obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future;
- g) verifica, con particolare riferimento alle leggi di spesa, lo stato di attuazione e l'impatto prodotto dalle stesse, in termini di valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi finanziati in rapporto agli esiti attesi.

2. Nell'ambito dell'attività di valutazione di cui al comma 1, lettera f), il Comitato, in particolare, esamina le osservazioni sugli effetti prodotti dalle politiche regionali che hanno avuto rilevanza specifica per il sistema delle autonomie locali, eventualmente contenute nel rapporto annuale del Consiglio delle Autonomie locali.

3. Il Comitato può svolgere audizioni dei destinatari degli interventi realizzati dalle politiche regionali nell'ambito delle attività svolte e comunque consultare le rappresentanze di associazioni o organizzazioni operanti nei diversi settori della comunità, i rappresentanti di enti pubblici e privati, di associazioni rappresentative degli enti locali, di singoli enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, il personale dell'amministrazione regionale e di enti o aziende dipendenti o di altre amministrazioni.

4. Le risultanze delle valutazioni su ogni intervento preso in esame sono riportate in relazioni finali, che vengono trasmesse al Presidente dell'Assemblea e alla Commissione assembleare competente per materia. Il Comitato assicura la massima diffusione degli esiti delle valutazioni effettuate e, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, promuove iniziative per coinvolgere i cittadini nella discussione pubblica sull'efficacia delle politiche regionali.

5. Qualora l'attività condotta secondo quanto disposto al comma 1, lettera f), si concluda con una valutazione negativa, in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall'intervento normativo preso in esame, il Comitato approva le proposte correttive che ritiene necessarie indirizzandole ai soggetti competenti, secondo quanto previsto dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

6. Il Comitato presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione consuntiva sull'attività svolta che viene esaminata in apposita seduta, secondo quanto previsto dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.”

**Art. 3**

*(Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 3/2015)*

1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 3/2015, come inserito dall'articolo 2 di questa legge, è inserito il seguente:

“Art. 3 ter (Qualità degli atti normativi)

1. In tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti è assicurata la qualità redazionale dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti.

2. Le proposte di legge e di regolamento sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa e, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono corredate, all'atto di essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, da una relazione tecnico-finanziaria, redatta sulla base della normativa statale vigente, nonché dall'analisi tecnico normativa (ATN) e dall'analisi di impatto della regolazione (AIR), secondo quanto previsto dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

3. Le proposte di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta regionale, all'atto della presentazione al Presidente dell'Assemblea legislativa, sono accompagnate obbligatoriamente da una relazione tecnico-finanziaria, redatta sulla base della normativa statale vigente, nonché dall'analisi tecnico normativa (ATN) e dall'analisi di impatto della regolazione (AIR).

4. Gli atti di programmazione devono consentire l'immediata identificazione dei diversi contenuti essenziali, quali le analisi del contesto, gli studi di settore, gli obiettivi, i destinatari, i soggetti o le strutture coinvolte nell'attuazione, gli strumenti di attuazione, i costi previsti e le fonti di finanziamento, i risultati attesi e le verifiche di attuazione. In tali proposte devono, inoltre, distinguersi le parti dispositive da quelle di differente valore.

5. Con proprio atto di organizzazione interna, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, e la Giunta regionale definiscono i criteri generali, le procedure e le modalità di redazione dell'ATN e dell'AIR previste dagli articoli 4 e 5.”.

**Art. 4**

*(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 3/2015)*

1. L'articolo 6 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Clausola valutativa)

1. Le clausole valutative sono specifici articoli di legge con i quali si impegna la Giunta regionale o i soggetti attuatori della legge a raccogliere,

elaborare e infine comunicare all'Assemblea legislativa regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase di attivazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto per destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale.”.

### **Art. 5**

*(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/2015)*

1. L'articolo 7 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Testi Unici)

1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, assicura il riordino ed il coordinamento delle norme regionali relative a settori organici, mediante l'approvazione di testi unici.

2. I testi unici sono finalizzati a:

- a) disciplinare l'intero settore della normativa regionale considerato, riducendo, se possibile, il numero delle disposizioni originarie e indicando espressamente le disposizioni abrogate;
- b) semplificare o eliminare le procedure previste nelle norme originarie che non risultino necessarie o utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale o del conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge;
- c) realizzare il coordinamento della normativa regionale con nuove disposizioni previste in leggi dello Stato, in atti dell'Unione europea, in sentenze della Corte costituzionale o della Corte di giustizia.

3. Le disposizioni dei testi unici possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo espressamente, mediante l'indicazione delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico stesso.

4. Per la finalità prevista dal comma 1 e ferma restando l'autonoma iniziativa della Giunta regionale e degli altri soggetti previsti dallo Statuto, le Commissioni assembleari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, possono individuare, nell'ambito delle proprie competenze, i settori organici che richiedono un intervento di coordinamento o di riordino.”.

### **Art. 6**

*(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 3/2015)*

1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2015 sono abrogate.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 3/2015 è inserito il seguente:

“1 bis. Nelle leggi regionali di semplificazione è vietata l'introduzione di disposizioni normative nuove o contrarie ad esigenze di semplificazione e alle finalità indicate al comma 1.”.

**Art. 7**

*(Invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.